



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO

ROMA

Sezione Tecnica/Sicurezza e Difesa Portuale

Viale Traiano N. 37, 00054 FIUMICINO (Roma)

e-mail: cproma@mit.gov.it - cp-romafiumicino@pec.mit.gov.it

Tel. 06/656171 – 0665617303

ORDINANZA N. 29 /2019T

**GARA DI PESCA SPORTIVA DA RIVA SURFCASTING
"7° TREFEO SHARK BAY"**

Località: **Fregene – Maccarese - Passoscuro**

Data **06 Aprile 2019**

Organizzatore: **Pasquale MARRICCO-
A.S.D. Fishing Club Passoscuro Beach**

Recapito

Telefonico: **3332233922**

Il Capo del Circondario Marittimo di Roma e Comandante del Porto di Fiumicino

- VISTA** l'istanza presentata presso l'Ufficio Locale Marittimo di Fregene, e assunta con prot. 8559 in data 21.03.2019, dal Sig. Pasquale MARRICCO, in qualità di presidente dell'A.S.D. Fishing Club Passoscuro Beach, con sede a Fiumicino (RM) in Via Sanluri n° 50 d'ora in avanti denominato "organizzatore", con la quale ha richiesto l'autorizzazione ad effettuare una gara di pesca sportiva da terra, "SURFCASTING", dalle ore 15:00 alle ore 22:00 del giorno 06 Aprile 2019, che si svolgerà negli specchi acquei antistanti i tratti di arenile compresi tra:
- lo stabilimento balneare Delfino e la fine del Villaggio dei Pescatori in località Fregene;
 - lo stabilimento Rambla e la foce del Rio "Tre Denari" in località Maccarese;
 - la foce del Rio "Tre Denari" e la foce del "Rio Palidoro in località Passoscuro;
- VISTA** la nota prot. N° 8358 in data 19.03.2019 dell'Ufficio Locare Marittimo di Fregene con la quale esprime parere favorevole allo svolgimento della manifestazione;
- VISTA** l'Autorizzazione del Comune di Fiumicino n. 36 rilasciata in data 08.02.2019 ai soli fini demaniali marittimi;
- VISTO** il Decreto Legislativo 09 Gennaio 2012, N. 4;
- VISTO** il D.P.R. 02 Ottobre 1968, n. 1639, concernente il regolamento per l'esecuzione della legge 14 Luglio 1965, n. 963;
- VISTO** il Decreto Legislativo 26 Maggio 2004, N. 154 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003 n. 38;
- VISTA** l'Ordinanza N. 56/2014 in data 29.05.2014 di questa Capitaneria di Porto relativa all'approvazione del "*Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di Roma*";
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

Che **dalle ore 15:00 e fino alle ore 22:00 del giorno 06 Aprile 2019**, gli specchi acquei antistanti il litorale del Comune di Fiumicino e più precisamente tra:

- lo stabilimento balneare Delfino e la fine del Villaggio dei Pescatori in località Fregene (Allegato "B");
- lo stabilimento Rambla e la foce del Rio "Tre Denari" in località Maccarese (Allegato "C");
- la foce del Rio "Tre Denari" e la foce del "Rio Palidoro in località Passoscuro (Allegato "D");

saranno interessati da una gara di pesca sportiva da riva "SURFCASTING".

ORDINA

Art. 1 - Interdizione del campo di gara

A decorrere **dalle ore 14:00 alle ore 23:00 del giorno 06 Aprile 2019**, nella zona di mare sopra descritta,

è vietato:

- I. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- II. praticare la balneazione,
- III. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;

Art. 2 – Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1, punto I e II:

- le unità facenti capo all'organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione;
- le unità della Guardia costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all'interno del campo di gara sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento via radio VHF o telefonico col recapito **1530**, per le situazioni di emergenza.

Art. 3 – Condotta delle unità in prossimità del campo di gara

Le unità in navigazione nelle acque antistanti i campi di gara, a distanza inferiore a 300 metri, dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità facenti parte dell'organizzazione presenti nel tratto di mare interrotto, in considerazione della loro tipologia e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza,

- a) se sono alla condotta di un'unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171, "*Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 08 Luglio 2003, n. 172*";
- b) negli altri casi si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che nella fattispecie non si ravvisi il sussistere dei reati diversamente perseguibili.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/roma-fiumicino/>.

Fiumicino, **04.04.2019**

IL COMANDANTE

C.V. (CP) Filippo MARINI

Firma autografa sostituita da indicazioni a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Dlgs. 39/1993

